



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 27/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**SERVETTI GLORIA**, Presidente  
**DOCCINI ALESSANDRO**, Relatore  
**MONFREDI MARIANTONIETTA**, Giudice

in data 27/03/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3730/2022

**proposto da**

Jolanda Giovanna Melena Cantarini - CNTJND53P41Z133S

**Difeso da**

Michele Parravicini - PRRMHL69A20C933Z

**ed elettivamente domiciliato presso** parravicinimichele@como.pecavvocati.it

**contro**

Ag.entrare - Riscossione - Roma

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 277/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale COMO sez. 2 e pubblicata il 11/12/2018

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320179003498275000 23095,53 2004

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

## **Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** in applicazione del principio di diritto enunciato espressamente dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 25720/2022, con la quale sono stati dichiarati manifestamente fondati i due motivi del ricorso, con conseguente accoglimento dello stesso ricorso in Cassazione e con cui è stato fatto rinvio a questa CTR: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione n. 033 2017 9003498275/000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Como atteso che la cartella di pagamento 03320070006505203001 Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 6 n ruolo 2007/393 non è mai stata notificata alla sig.ra Cantarini e, di conseguenza, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento con accertamento del diritto della sig.ra Cantarini al non pagamento degli importi ivi indicati, stante l'inesistenza del debito di Euro 23.095,93 portato dall'avviso di intimazione stesso, a seguito dell'estinzione, dell'obbligo di pagamento del suddetto importo iscritto a ruolo per intervenuta prescrizione quinquennale dei relativi crediti sanzioni ed interessi. Con condanna alle spese.

**Resistente/Appellato:** nell'accertare e dichiarare l'avverso ricorso in riassunzione infondato in fatto e diritto confermare la sentenza dell'allora Commissione Tributaria Regionale n. 333/17/2020. Con vittoria di spese e competenze.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ordinanza n. 25720/2022 del 21.06.2022 la Suprema Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente sig.ra Cantarini ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, esplicitando i principi di diritto da adottare per la relativa decisione.

Segnatamente, la vicenda trae origine dall'impugnazione promossa dalla Cantarini avverso l'avviso di intimazione notificato dall'Agenzie delle Entrate Riscossione, relativo al pagamento di riprese contenute in una cartella di pagamento notificata alla parte e consolidatasi per mancata impugnazione.

In primo grado, la CTP Como ha accolto parzialmente il ricorso. Nello specifico, dopo aver esaminato le eccezioni della contribuente in ordine alla prescrizione del credito tributario, ha concluso affermando che il credito relativo alle imposte – ipotecaria e catastale – non risultasse prescritto, operando in tal caso il termine di prescrizione decennale, mentre ha ritenuto prescritti i crediti relativi a sanzioni e interessi, applicandosi il termine quinquennale.

Avverso detta pronuncia ha proposto appello l'Agenzia, invocando il principio di unitarietà della prescrizione con riguardo ai tributi, agli interessi e alle sanzioni.

In accoglimento dell'appello, dunque, la CTR Lombardia ha ritenuto che l'atto di intimazione dovesse considerarsi legittimo nella sua interezza, non solo limitatamente ai tributi, anche con riferimento ad interessi e sanzioni, non risultando maturato alcun termine di prescrizione quinquennale.

Avverso detta decisione, la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione ai primi due motivi, con la conseguente cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia per il riesame della vicenda processuale, anche in punto di spese.

Il Supremo Collegio delinea i principi da applicarsi con riguardo al caso di specie, rilevando l'erroneità della decisione della CTR Lombardia laddove ha ritenuto non prescritte le riprese per interessi e sanzioni, contenuti nell'atto di intimazione dovendosi applicare la prescrizione quinquennale e non

decennale.

Sempre la Corte ha precisato che la CTR non ha rilevato che, trattandosi nel caso di specie di cartella di pagamento non opposta, le relative sanzioni e interessi non potevano prescriversi che in cinque anni.

Ha riassunto, quindi, il giudizio la parte contribuente chiedendo il rigetto dell'appello dell'Ufficio sulla scorta dei principi espressi dal Supremo Collegio.

Resiste con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi e chiedendo la conferma della pronuncia dell'allora CTR Lombardia.

Dopo discussione, la Corte decide come di seguito.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene infondato l'appello dell'Ufficio, ciò anche alla luce dei principi di diritto espressi dal Supremo Collegio.

In particolare, giova osservare che la questione principale inerisce la corretta individuazione del termine di prescrizione da applicarsi alla fattispecie dedotta in giudizio e devoluta al giudizio di questa Corte.

La cartella sottesa all'atto impugnato è stata notificata alla contribuente in data 08.08.2008, il credito portato dalla stessa è relativo a imposte ipotecaria e catastale e, pertanto, alla notifica dell'intimazione di pagamento non poteva ritenersi prescritto.

Devesi, quindi, accertare, tenendo conto dei principi illustrati dal Supremo Collegio ed in relazione alla diversa natura dei crediti (tributi, interessi e sanzioni) oggetto della pretesa erariale ed al conseguente termine di prescrizione applicabile, se per ciascuno di essi sia o meno maturata l'eccepita prescrizione.

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella.

In base a tale consolidato principio (Cass., SS.UU., sent. n. 23397/2016), ribadendo l'orientamento della Corte di Cassazione, enunciato anche nell'ordinanza di rinvio, si ricorda che i tributi erariali soggiacciono al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre per le sanzioni e gli interessi ad essi connessi si applica quello quinquennale (Cass. Civ, ordinanza n. 9214/2021).

Quanto alle sanzioni, è infatti chiarito che *«Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472»* (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009; conformi, *ex plurimis* Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020).

Riguardo poi agli interessi, è stato precisato che *"gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, (i quali) integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ."* (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020)

Tanto premesso, nel caso di specie la cartella in esame è divenuta definitiva per mancata impugnazione, gli interessi e le sanzioni non potevano che prescriversi nel termine quinquennale.

Per tali ragioni, la Corte rigetta l'appello dell'Agenzia, in considerazione del decorso dei termini di prescrizione quinquennale con riferimento alle sanzioni ed interessi, confermando quindi la correttezza e legittimità della pronuncia di primo grado.

Tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza e delle deduzioni delle parti, sussistono motivi per la compensazione delle spese, di tutti i gradi di giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte, pronunciando in sede di rinvio, rigetta appello dell'Ufficio e conferma integralmente la sentenza di primo grado pronunciata dalla CTP Como. Spese di tutti i gradi compensate

Milano, 27/03/2023

Il Giudice Relatore

(dott. Alessandro Doccini)

Il Presidente

(dott. Servetti Gloria)